



COMUNE DI PIANENGO

Provincia di Cremona

Ufficio Segreteria

Via Roma 59 P.IVA. 00314650193

Tel 0373/752223 - 0373/752211 - Fax. 0373/74315

e-mail: info@comune.pianengo.cr.it

posta certificata: comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

ART. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dei passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

ART. 2

Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli (art. 3 D.Lgs. n°285/92).

ART. 3

Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità delle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, nonché del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle previste dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto regolamento di esecuzione.

ART.4

Ufficio comunale competente

Competente dell'istruttoria delle domande e del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, è l'Ufficio Vigilanza che vi provvede, sentito il parere dei seguenti uffici comunali: Ufficio Tecnico e Ufficio Tributi, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

ART. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera del Consiglio Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo dell'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ART. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata dello stesso stabilita in anni 10.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 7

Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia.

ART. 8

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con atto del Consiglio Comunale.

ART. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, l'eventuale canone e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione degli stessi in rapporto proporzionale al vantaggio che ciascuno di essi deriva dall'utilizzo del passo.

Le violazioni alla norme del presente regolamento, salvo il fatto che costituiscano reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1994, n°383, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.